STUDIO RIGHINI
Commercialisti & Avvocati

Relatore:
Avv. Daniele Giacomazzi

BONUS FISCALI
PNCS: i nuovi obblighi in capo agli asseveratori

Webinar di approfondimento – 22 ottobre 2024
Studio Righini con il Patrocinio dell' Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia

IL QUADRO NORMATIVO: I NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI DAL DL 39/2024 E DPCM DEL 17/09/2024

JPA INTERNATIONAL
ACB Member

Le norme principali

IN MATERIA EDILIZIA	IN MATERIA FISCALE	OPERATIVO
DPR 380/2001	DPR 917/1986 (TUIR)	DM 58/2017 (DM 65/17 E 24/2020)
NTC 2018	DL 63/2013	DM 6 agosto 2020 (MISE)
Norme attuative comunali (NTA – NTO – REC)	DL 34/2019	DM 329 del 6 agosto 2020 (MIT)
	DL 34/2020 e ss.mm.ii.	Circolari ADE – Circolari MIT – Circolari CSLP

- Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020, articolo 1 commi 66-68)
- Decreto antifrode (Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) : introduzione dell'obbligo di visto e di asseverazione di congruità dei costi per i c.d. «bonus minori». Valore
- Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234):Proroga del superbonus 110 edecalage delle aliquote per gli anni 2024-2025
- Conversione DL antifrode: prezziario DEI per tutti i bonus e «Valori massimi» dal 9/02/2022; introduzione ambito esclusione (edilizia libera e lavori inf. 10.000 euro)
- Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022) : il limite al numero di cessioni ed il regime temporaneo dei crediti ceduti entro il 7 febbraio – 17 febbraio e indicazione CCNL applicati (dal 27/5 per lavori superiori a 70k)
- L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (conversione DL 4/2022): modifica numero di cessioni e tipologia cessionari.
- DL 21/2022 – L. 51/2022 : obbligo SOA sopra i 516k
- Legge 21 settembre 2022, n. 1422 (articolo 33-ter) di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
- Decreto Aiuti Quater (DL 176/2022) poi abrogato da L. 6/2023: regime proroga legato alle date di assemblea condominiale e CILAS (25/11/22 - 31/12/22)
- DL 11/2023: c.d. blocca cessioni
- L. 38/2023: modifiche al n. di cessioni e tipologie cessionari
- DL 39/2024 e L. 67/2024 : modifiche su utilizzo bonus, comunicazioni fiscali, ulteriore restrizione a nuovi interventi (stop in assenza spese sostenute)

Sismabonus e Super-sismabonus

Nell'ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare **interventi antisismici**, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la **messa in sicurezza statica degli edifici.**

Le norme di riferimento:

- **ART. 16-BIS, COMMA 1, LETTERA I) DEL TUIR:** interventi antisismici beneficiano di una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. L'aliquota è stata successivamente elevata al **50% per una spesa massima di 96.000 euro per u.i** (fino al 31/12/2024).

- **ART. 16, COMMI 1 BIS – 1 SEPTIES DEL DL. 63/2013 (ART 16: nasce il «sismabonus».** In funzione della **riduzione del rischio sismico** ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio, sono concesse **detrazioni differenti (50% a 85% in 5 anni)** della spesa sostenuta per una **spesa massima di 96.000 euro per u.i.** (fino al 31/12/2024).

- **ART. 119, COMMA 4 DEL DL. 34/2020: nasce il «Super-sismabonus».*** Per i medesimi interventi, l'aliquota delle detrazioni è elevata al **110% (in 4/5 anni)** senza necessità di «salto di classi» di rischio sismico = anche per interventi «puntuali»

*In ragione delle modifiche normative, ad oggi, l'aliquota è del 70% in 4 anni senza possibilità di cessione del credito (salvo deroghe al DL 39/2024)

Sismabonus: Classificazione e Attestazioni

ART. 16, 1 QUATER DEL DL. 63/2013

Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite ***le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati .***

↓

Decreto Ministeriale n. 58 del 28/02/2017

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

D.M. 58/2017 e ss.mm.ii. (1)

DM 58/2017

Rimando al DPR 380/2001 per le definizioni (progettazione, direzione lavori, collaudo statico etc..);

- Allegato A :strumento operativo per la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni (8 classi rischio dalla A+ alla G)
- Soggetti attestatori (ART. 3): «.. *In possesso di una laurea in ingegneria o in architettura …*»
- Modalità di attestazione (ART. 3) : tempi e formalità del deposito dell'ALLEGATO B
- Commissione monitoraggio (ART. 4)

DM 65/2017

- Soggetti attestatori (ART. 3): «*secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza*»
- Adeguamento degli allegati;

D.M. 58/2017 e ss.mm.ii. (2)

DM 24/2020

- Modalità e tempi degli adempimenti dell'allegato B (ART. 3 comma 3): «*Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.*»

DM 329/2020

- Adempimenti per Supersismabonus (ART. 3, comma 4-bis e 4-ter): modelli B1-fine lavori, modello B2 – collaudo, obblighi assicurativi e allegato 1
- Sostituzione modello ALLEGATO B : aggiunta parte economica.

La modalità di attestazione (1)

Articolo 3 DM 58/2017

1. L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza .
2. Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato.
3. Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, **al momento della presentazione allo sportello unico competente** di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque **prima dell'inizio dei lavori** .
4. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista…

Allegato B e Sismabonus (2)

4-bis. Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14.

4-ter. Al fine di usufruire dell'opzione di cui all' articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all'allegato 1. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l'importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell'intervento contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all'allegato B-2 (4).

4- quater. La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all' articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell'apposizione del visto di conformità ivi previsto.

5. **L'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali** di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013.

6. L'asseverazione di cui al comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell'allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il monitoraggio degli interventi di sismabonus (1)

ART. 24, COMMA 1, DEL D.L. 36/2022 MODIFICA L'ART. 16 DEL DL 63/2013:

« Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di ***effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo****, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici,* ***sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi.*** *L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.»*

↓

MAI EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO

Il monitoraggio degli interventi di sismabonus (2)

D.L. 39/2024 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 MAGGIO 2024, N. 67,
RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 119 E 119TER DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE E CONNESSE A EVENTI ECCEZIONALI NONCHÉ RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA",

Art. 3 Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

…

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono **spese per gli interventi antisismici** agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative :
a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il monitoraggio degli interventi di sismabonus (3)

3. **Sono tenuti a effettuare la trasmissione** delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti :
a) **che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, **ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) **che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.**

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto .

5. **L'omessa trasmissione** dei dati di cui ai commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa di euro 10.000**. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 comporta **la decadenza dall'agevolazione fiscale** e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 .

DPCM 17/09/2024

- ART. 1 – Oggetto e finalità
- ART. 2 – Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni

ART. 2

(Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 trasmettono, rispettivamente, all'ENEA e al "Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche" (di seguito "PNCS"), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto e le relative variazioni esclusivamente per il tramite dei professionisti individuati secondo le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto e richiamati negli annessi allegati 1 e 2, denominati, nell'ordine, "Linee guida per la trasmissione delle informazioni all'ENEA" e "Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS" e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. I professionisti abilitati di cui al precedente comma 1 trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

DPCM 17/09/2024 (2)

- ART. 3 – Contenuto delle informazioni

ART. 3

(Contenuto delle informazioni)

1. Le comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e per gli interventi agevolati antisismici da trasmettere, rispettivamente, all'ENEA e al PNCS, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del citato decreto-legge n. 39 del 2024, devono contenere le seguenti informazioni:
   a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
   b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024;
   c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 negli anni 2024 e 2025;
   d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

DPCM 17/09/2024 (2)

- ART. 4 e 5- Modalità di trasmissione
- ART. 6 – Termini per la trasmissione

ART. 6

(Termini per la trasmissione dei dati)

1. Le informazioni di cui all'articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l'invio all'ENEA delle asseverazioni di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le informazioni di cui all'articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:

- 31ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

STUDIO RIGHINI
Commercialisti & Avvocati

ACB Member
JPA INTERNATIONAL

DPCM 17/09/2024 in sintesi

SUPER SISMA BONUS			
CILAS entro il 31/12/2023 - ISTANZA PDC ENTRO IL 31/12/2023	LAVORI CONCLUSI AL 31/12/2023 (ALLEGATO B1 DEPOSITATO)		NESSUN OBBLIGO
	LAVORI NON CONCLUSI AL 31/12/2023 (ALLEGATO B1 NON DEPOSITATO)	SAL (ALL 1 - B1) DEPOSITATO ENTRO IL 1/10/2024	OBBLIGO COMUNICAZIONE PNCS ENTRO IL 31/10/24
		SAL (ALL 1 - B1) DEPOSITATO DOPO IL 1/10/2024	OBBLIGO COMUNICAZIONE PNCS ENTRO 30 GG DAL SAL
CILAS dal 1/01/2024 - ISTANZA PDC dal 1/01/2024	INIZIO LAVORI NEL 2024	SAL (ALL 1 - B1) DEPOSITATO ENTRO IL 1/10/2024	OBBLIGO COMUNICAZIONE PNCS ENTRO IL 31/10/24
		SAL (ALL 1 - B1) DEPOSITATO DOPO IL 1/10/2024	OBBLIGO COMUNICAZIONE PNCS ENTRO 30 GG DAL SAL

SUPER ECO BONUS	
Asseverazione ENEA (SAL parziale o finale) entro il 26/10/2024	NESSUN OBBLIGO
Asseverazione ENEA (SAL parziale o finale) dopo il 26/10/2024	OBBLIGO DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE AGGIUNTIVA DELL'ASSEVERAZIONE ENEA (Dati integrativi ex art. 3 c. 1 DL 39/24) ENTRO 90

Controlli e responsabilità: le norme (1)

ART. 119 DL 34/2020, comma 14
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE «SPECIFICA» PER SUPERBONUS

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, **ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una **polizza di assicurazione** della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, **al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.** L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a) La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Controlli e responsabilità: le norme (2)

ART. 121 DL 34/2020, comma 1, 4 e 5

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto…. b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti…

…

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

5. **Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta**, l'Agenzia delle entrate provvede al **recupero** dell'importo corrispondente **alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.** L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Controlli e responsabilità: le norme (3)

ART. 121 DL 34/2020, comma 6 e 6 bis

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, **in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave,** oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5** e dei relativi interessi.

6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il **concorso** nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la **responsabilità in solido** del **fornitore** che ha applicato lo sconto e dei **cessionari**, **è in ogni caso escluso** con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente **documentazione**, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

…

Controlli e responsabilità: le norme (4)

ART. 121 DL 34/2020, 6 bis (segue)

…

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Controlli e responsabilità: le norme (5)

ART. 121 DL 34/2020, comma 6 ter e quater

6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.

6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava **l'onere della prova** della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

STUDIO RIGHINI
Commercialisti & Avvocati

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Avv. Daniele Giacomazzi - daniele@studiorighini.it

Studio Righini Commercialisti & Avvocati
https://www.studiorighini.it/

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italy
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via Monte di Pietà, 19 - 20122 Milano - Italy
Tel +39 02 45472804